

Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Troia



Accadia



Anzano di Puglia



Ascoli Satriano



Bovino



Candela



Castelluccio Dei Sauri



Castelluccio Valmaggiore



Celle di San Vito



Deliceto



Faeto



Monteleone di Puglia



Orsara di Puglia



Panni



Rocchetta Sant'Antonio



Sant'Agata di Puglia



Troia

PIANO SOCIALE DI ZONA BIENNIO 2015/2016

REGOLAMENTO UNICO PER L'ACCESSO E LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DELLE PRESTAZIONI

Adottato dal Commissario ad acta con Deliberazione n.1 del 31.03.2015 (Prot. 0005112/UDP)

Premessa

Il presente Regolamento è stato predisposto, tenendo conto dell'attuale quadro normativo in campo sociale e socio-sanitario, nonché delle indicazioni contenute nel regolamento approvato nel secondo Piano di Zona, nel Protocollo d'intesa sottoscritto con le OO.SS in fase di approvazione del primo regolamento, per consentire il corretto funzionamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali, così come definito dalla L. 328/2000, dalla L.R. 19/2006 e smi, e dalla L.R. 4/2007 e smi.

Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013, “regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e il Decreto in data 07.11.2014, pubblicato sulla GU n. 267 del 17.11.2014, supplemento ordinario, n 87, di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. E' rivolto alle persone, per il tramite degli operatori sociali e di tutti gli attori che hanno contribuito alla stesura del Piano Sociale di Zona, ed ha come metro di misura le risorse e i bisogni dei destinatari dei servizi e degli interventi previsti dal Piano sociale di zona, comprendente i comuni appartenenti all'Ambito territoriale di Troia.

Art.1

Finalità e oggetto del regolamento

Il presente Regolamento indica, in via generale e programmatica, le modalità per l'accesso ai servizi ed interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal vigente Piano sociale di zona, per promuovere, sostenere ed affiancare le persone, le famiglie e i gruppi sociali, per un armonico sviluppo del complessivo sistema sociale territoriale.

Oggetto del presente regolamento è la disciplina dell'accesso ai servizi ed interventi previsti dal vigente piano sociale di zona.

In esso vengono definiti, per gli stessi servizi/interventi, modalità e requisiti di accesso; inoltre vengono indicati criteri utili per:

- la selezione per l'accesso ai servizi;
- la compartecipazione al costo delle prestazioni da parte dei utenti;
- la definizione delle tariffe;
- il controllo dei requisiti d'accesso;
- la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni e dei servizi;
- la conservazione e l'archivio delle richieste d'accesso;
- l'erogazione, la variazione, la cessazione e la sospensione delle prestazioni;
- i ricorsi;
- il recupero dei crediti;
- la partecipazione attiva dei cittadini-utenti.

Art. 2

Definizione e strutturazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali è costituito da un insieme di servizi ed interventi rivolti all'intera comunità locale, ciascuno dei quali fa riferimento (così come previsto dal vigente Piano Sociale di Zona) ad una diversa funzione e tipologia secondo lo schema di seguito

riportato:

- servizi/interventi del welfare d'accesso - volti garantire la più ampia possibilità di accesso e l'esercizio dei diritti di cittadinanza, attraverso prestazioni volte a fornire informazione, consulenza, orientamento ed accompagnamento alle reti territoriali dei servizi;
- servizi/interventi del welfare d'emergenza - volti a promuovere la rimozione del disagio per le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità e fragilità sociale, garantendo un pronto intervento per la tutela e la messa in protezione nei casi di immediata urgenza, con una attenzione particolare alla fase della prima accoglienza, propedeutica all'attivazione di percorsi di presa in carico, trattamento e reinserimento sociale;
- servizi/interventi del welfare domiciliare - volti a sostenere le persone e le famiglie nella normalità della loro vita di relazione, supportandone l'autonomia e le capacità di vita indipendente oltre che gli impegni di cura, attraverso interventi il più contigui possibile al proprio naturale ambiente di vita, relazione e di lavoro;
- servizi/interventi del welfare comunitario - volti a promuovere e sostenere il benessere sociale, attraverso azioni orientate alla promozione, prevenzione, socializzazione, sostegno e sollievo per le famiglie nel loro quotidiano impegno di cura, oltre che a sostenere il *protagonismo e la partecipazione dei cittadini, così come l'empowerment delle comunità* locali, valorizzando le reti sociali del mutuo aiuto e del sostegno solidale, facilitando le relazioni tra cittadini e servizi, migliorando il senso civico e la cultura della legalità;
- servizi/interventi del welfare residenziale - volti ad accogliere e sostenere, per periodi più o meno lunghi, le persone in situazioni di fragilità e/o di non autosufficienza quando non è possibile la loro permanenza nel nucleo familiare o presso il loro abituale domicilio. Il welfare residenziale non deve essere sostitutivo del welfare domiciliare;
- servizi/interventi del welfare del reinserimento - volti a contrastare l'esclusione sociale e i processi di emarginazione delle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione attraverso azioni di sostegno, accompagnamento, inserimento/reinserimento e partecipazione attiva ai ruoli sociali, prima di tutto al lavoro.

Oltre che per la funzione svolta all'interno del quadro complessivo del sistema di protezione sociale ciascun servizio/intervento si caratterizza perché rivolto ad una specifica area di bisogno così come previsto dal vigente piano sociale di zona.

Art.3

I livelli essenziali

Il Piano di zona assicura la presenza sull'intero territorio dell'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni sociali in conformità con quanto stabilito dal Piano regionale delle politiche sociali 2014-2016.

Questi saranno adeguati non appena verranno emanate le norme nazionali relative ai Liveas.

I servizi/interventi rientranti tra i livelli essenziali sono i seguenti:

- _welfare d'accesso, con il ruolo fondamentale riconosciuto al:
 - Servizio sociale professionale, che ricomprende il servizio di
 - segretariato sociale (che deve riappropriarsi delle funzioni di "ascolto" e di prevenzione e non svolgere semplicemente compiti di "orientamento" e di informazione), comprensivo di sportello per la cittadinanza sociale, l'informazione, la consulenza dei cittadini e lo sportello per l'integrazione sociosanitaria e culturale delle persone straniere
 - le attività di presa in carico e gestione sociale del caso (*case management*),

- il servizio di pronto intervento per le situazioni di emergenza sociale;
 - la Porta Unitaria di Accesso ai servizi ad integrazione sociosanitario (PUA)
- servizi domiciliari, di tipo educativo, sociale ed integrato;
 - Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE)
 - Servizio di Assistenza Sociale Domiciliare per Anziani e disabili (SAD)
 - Servizio di Assistenza Socio Sanitaria Domiciliare Integrata (ADI)
- servizi a carattere comunitario, compresa la rete delle strutture e dei servizi a ciclo diurno;
 - Centri Sociale polivalente per Anziani;
 - Centro Aperto Polivalente per minori;
 - Centro diurno per minori;
 - Centro Sociale Polivalente per persone diversamente abili;
 - Centro diurno socio-educativo e riabilitativo per persone diversamente abili;
- servizi e le strutture del ciclo residenziale, ai diversi livelli di intensità assistenziale;
 - Dopo di Noi
 - Casa per la vita o casa alloggio per persone affette da patologie psichiche
- misure di sostegno e assistenza economica, nelle diverse forme previste dalla programmazione regionale.
- i servizi per la prima infanzia;
 - Asilo nido
 - Centro ludico prima infanzia
- le misure a sostegno delle responsabilità familiari

I livelli essenziali di assistenza per le aree ad integrazione socio-sanitaria sono individuati e definiti in apposito protocollo - accordo operativo tra l'Associazione dei Comuni dell'Ambito e l'A.U.S.L. FG.

Art. 4

Destinatari dei servizi e priorità d'accesso

I servizi/interventi facenti parte del sistema integrato dell'ambito territoriale, sono rivolti alla totalità dei cittadini residenti nei Comuni dell'ambito territoriale e, secondo le disposizioni normative vigenti, anche a coloro che sono momentaneamente presenti sullo stesso territorio e che dovessero necessitare di interventi che ricoprono il carattere di urgenza risultando come tali indifferibili.

I cittadini in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità d'ordine sensoriale fisico e psichico o dovuta a pluriminorazione, coloro che presentano difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni del sistema integrato secondo parametri stabiliti nei successivi articoli del presente Regolamento

ed in base alle indicazioni nazionali in materia di livelli essenziali di assistenza ed alle priorità individuate con il Piano Regionale.

Art. 5

Modalità di accesso presa in carico e diritti dei cittadini-utenti

L'accesso alla rete integrata di interventi e servizi socio-sanitari dell'ambito avviene di norma in seguito alla presentazione di apposita domanda presso la P.U.A. (Porta Unitaria di Accesso), e per quelli di tipo sociale, presso il Servizio sociale professionale — sportello del segretariato e della cittadinanza sociale del comune di residenza di una richiesta specifica di intervento. Tale richiesta può essere presentata dal diretto interessato, da un suo familiare, da un suo tutore o attraverso i patronati ai quali viene dato mandato.

L'accesso ai servizi/interventi può essere attivato d'ufficio se comunque ritenuto a tutela della persona interessata, sulla base di informazioni di cui venga a conoscenza il servizio nell'ambito della propria attività, su segnalazione di altri servizi, per disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'accesso ai servizi/interventi erogati sull'intero territorio dell'ambito si articola nelle seguenti fasi:

- a. accoglimento della domanda e lettura del bisogno: recepimento della richiesta di aiuto - individuazione del bisogno — analisi delle risorse — valutazione del livello di urgenza della risposta;
- b. raccolta di informazioni e documentazione: acquisizione dei riscontri oggettivi della situazione esaminata per approfondire e supportare l'individuazione dei bisogni prioritari della persona valutata e la consistenza delle risorse assistenziali disponibili
- c. valutazione della condizione di bisogno: verifica delle condizioni di bisogno e dei requisiti per stabilire l'ordine di priorità per l'accesso ai servizi/interventi qualora ricorrono le condizioni previste ai successivi articoli del presente regolamento;
- d. predisposizione del piano d'intervento personalizzato in accordo con il destinatario dell'intervento o chi lo tutela. Tale fase può concludersi con l'attivazione delle risorse personali, familiari o sociali idonee a risolvere la condizione che ha prodotto la richiesta di aiuto, oppure può concludersi con una proposta del Servizio sociale che preveda l'erogazione di interventi socio-assistenziali, anche integrati con prestazioni sanitarie;
- e. ammissione ai servizi/interventi socio-assistenziali.

La presa in carico e la conseguente definizione del piano d'intervento individualizzato, successivi alla valutazione professionale (mono/multiprofessionale), rappresentano un percorso progressivo che prende avvio sin dalla fase di accoglimento della domanda attraverso un processo di definizione - ridefinizione del bisogno (accoglienza - ascolto - prima valutazione) e di progressiva responsabilizzazione e compartecipazione alla definizione del percorso da parte del cittadino-utente.

Nella fase della definizione del piano d'intervento individualizzato, particolare diligenza professionale deve essere posta nella valutazione del coinvolgimento delle persone socialmente significative, con particolare riferimento alle persone di cui all'art. 433 del codice civile, congiuntamente all'assistente sociale preposto e altri operatori della rete dei servizi impegnati nello specifico caso, che possono e/o devono essere parte attiva del processo d'intervento sociale. Il fine di tale coinvolgimento è quello di verificare e sollecitare l'attivazione della rete sociale della persona che accede al sistema integrato dei servizi/interventi sociali, nonché di promuovere l'assunzione di responsabilità, civile e morale, delle persone obbligate.

Per quel che attiene ai servizi/interventi socio-sanitari (area dell'integrazione socio-sanitaria, DD.P.C.M. 14/02/2001 e 29/11/2001) le modalità di accesso sono definite da specifici protocolli operativi stipulati tra l'Associazione dei Comuni che costituiscono l'Ambito territoriale e l'A.U.S.L. FG.

Le persone che si rivolgono al Servizio sociale hanno diritto:

- a. ad un intervento di carattere professionale che valuti il bisogno, tenuto anche conto delle richieste specifiche di intervento dell'utente e dei suoi familiari, al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili, finalizzate alla permanenza del proprio ambiente di vita;
- b. ad una completa informazione sui servizi/interventi esistenti e sulle modalità per accedervi;
- c. alla realizzazione di programmi assistenziali personalizzati e condivisi;
- d. al controllo, da parte del Comune, sulla qualità dei servizi/interventi erogati sia direttamente che indirettamente;
- e. alla riservatezza.

Per ogni servizio e per ciascun intervento le persone interessate sono comunque tenute ad informarsi, sulle relative modalità di accesso, sul possesso dei requisiti loro richiesti, nonché ad attenersi alle procedure previste, rivolgendosi alla Porta Unitaria di Accesso (PUA) la quale ha la funzione di passaggio obbligato per l'individuazione dei casi a gestione socio-sanitaria integrata e agli UU.SS.SS. Comunali dell'ambito territoriale, (Servizio sociale professionale - sportello del segretariato e della cittadinanza sociale) per interventi di tipo sociale. Tali uffici sono strutturati in maniera tale da poter rispondere all'esigenza di informazione sulle opportunità e risorse sociali presenti sul territorio dell'intero Ambito territoriale, garantendo allo stesso tempo, soprattutto per le fasce di cittadini in situazioni di maggiore rischio e fragilità sociale, oltre all'informazione, anche l'orientamento, l'accompagnamento (sia psicologico che fisico), la mediazione, l'aiuto pratico nel disbrigo delle pratiche per l'accesso, la prima valutazione.

Lo sportello del segretariato e della cittadinanza sociale svolge, inoltre, funzioni di conoscenza sui bisogni e sulla domanda sociale ai fini di migliorare la rispondenza del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali di ambito alle esigenze e all'evoluzione del contesto sociale. Esso promuove, altresì, in collaborazione con l'intera rete territoriale dei servizi e degli interventi e con tutti gli attori sociali del territorio (terzo settore, sindacati, patronati, associazionismo di tutela, ecc.) azioni specifiche di informazione, promozione e sostegno della cittadinanza attiva.

Art. 6

Prestazioni Sociali Agevolate

Per i servizi/interventi per i quali non siano disponibili risorse in grado di soddisfare la generalità delle richieste, per i servizi/interventi a domanda individuale, oppure per quelli rispetto ai quali non sia possibile prevedere gli oneri in sede di programmazione, ovvero per quelli derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite all'Ente Locale e non destinati alla generalità delle persone — Prestazioni Sociali Agevolate — l'accesso agli stessi è regolato da specifiche procedure tese a stabilire definiti criteri di priorità attraverso la valutazione della condizione socio-economica globale del richiedente e del suo nucleo familiare.

Art. 7

Requisiti di accesso

Il principale requisito per valutare l'accesso alle prestazioni sociali agevolate — servizi ed interventi non rivolti alla generalità delle persone il cui accesso è regolato attraverso determinati criteri di priorità — è costituito dalla situazione economica del richiedente valutata attraverso l'indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del suo nucleo familiare.

Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 4, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

L'Attestazione conseguente alla presentazione della DSU e riportante l'ISEE è resa disponibile al dichiarante e agli aventi titolo dall'INPS. La stessa può essere utilizzata per il periodo di validità da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE.

L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi o a tal fine acquisiti.

L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni educative e sociali agevolate.

L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui all'articolo 4, come rapporto tra l'ISE e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

L'ISEE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale (ISR), determinato ai sensi dell'articolo 5, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP).

Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nelle more del graduale subentro dell'ANPR, definito con DPCM 23 agosto 2013, n. 109, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile, ovvero è stata conclusa convenzione di negoziazione assistita o accordo, ai sensi artt 6 e 12 del D. L. 132/2014, conv. in L 162/2014;
- quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile; — quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

- quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero è stata conclusa convenzione di negoziazione assistita o accordo, ai sensi artt 6 e 12 del D. L. 132/2014, conve in L 162/2014, ;
- quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, ai sensi dell'art. 11.

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.

Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:

- a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
- b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
- d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;

f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);

g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

h) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato per il calcolo dell'ISP con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;

i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a concorrenza:

a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria, o nella convenzione di negoziazione assistita da avvocato di cui alla legge 162 del 10 novembre 2014. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;

b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;

c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie rendicontabili per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;

d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;

e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;

f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.

Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:

a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà.

b) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria. Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;

c) alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera;

d) nel caso del nucleo facciano parte persone con disabilità diversamente graduata come specificato nell'allegato B:

1) persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;

2) persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;

3) persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.

Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ISE.

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4.

Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile

o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

3. Il patrimonio immobiliare all'estero è pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

4. Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;

b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate per le partecipazioni azionarie

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale.

Art. 8

Scala di equivalenza

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 4, del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono altresì applicate le seguenti maggiorazioni:

- a. 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- b. 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c. la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della

verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere dalla a) alla e). Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

Art. 9 **Graduatoria**

Fermo restando il criterio della garanzia di priorità di accesso per i richiedenti appartenenti alle fasce a esenzione totale, qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a garantire l'erogazione della prestazione a tutti i richiedenti, si procede alla definizione di una graduatoria articolata per fasce I.S. E. E. riparametrata.

All'interno di ciascuna fascia a ciascun richiedente è attribuito un punteggio (max 100 punti) derivante dalla somma dei punteggi attribuitigli in base ai due parametri seguenti:

- a) valore ISEE (max 60 punti)
- b) altre condizioni di priorità (max 40 punti).

La procedura adottata per la formazione della graduatoria all'interno di ciascuna fascia di compartecipazione è la seguente:

1. si procede nella valutazione della situazione economica dei richiedenti, assegnando a ciascuno un punteggio sulla base della seguente formula: I.S.E.E. più basso della fascia/ I.S. E. E. del richiedente x 60;
2. si procede successivamente alla valutazione delle altre condizioni di priorità di accesso così come definite nel precedente articolo 9 o nel bando del servizio/intervento oggetto della richiesta, attribuendo a ciascuna di esse il punteggio definito nello stesso articolo 9 che comunque non dovrà superare il livello massimo di 40 punti.

In caso di parità nel punteggio complessivo verrà considerato prioritario nell'accesso al servizio il richiedente che ha il maggior punteggio derivante dalle altre condizioni di priorità (art 9) di cui al precedente punto 2; in caso di ulteriore parità verrà considerato l'ordine di arrivo delle richieste così come risultante dal n. di protocollo dell'ufficio di accettazione delle stesse.

Art. 10 **Tariffe**

Le tariffe dei servizi/interventi sono determinate annualmente dal Coordinamento istituzionale su indicazione dell'Ufficio di piano e previa consultazione del Tavolo della Concertazione, in relazione al costo del servizio/intervento e alla disponibilità finanziaria.

Art. 11 **Controllo dei requisiti d'accesso**

I requisiti dichiarati dalle persone per accedere ai servizi/interventi, devono essere verificati dal

Servizio sociale del comune di residenza che procede a controlli periodici anche a campione sulle domande pervenute, in stretta collaborazione ed integrazione con l'Ufficio di piano. Sarà cura di quest'ultimo definire protocolli d'intesa con altri Enti utili allo scopo (INPS, Guardia di Finanza).

Art. 12

Diffusione e pubblicizzazione

Tutti i servizi/interventi sono pubblicizzati in ogni forma idonea alla diffusione delle informazioni, con cadenza periodica e attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in collaborazione con Patronati, Sindacati, Associazioni dei consumatori e di Tutela dei cittadini, ecc..

Gli aventi diritto che sono stati beneficiari di interventi economici sono inseriti, ai sensi della normativa vigente, in albo pubblico.

dati personali, nel rispetto delle norme che tutelano la privacy, sono trattati per lo svolgimento dei procedimenti di monitoraggio, verifica, valutazione e controllo, o sportello di segretariato sociale e della cittadinanza sociale cura la conservazione/archiviazione delle richieste di accesso ai Servizi/interventi.

acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi all'accesso ai Servizi/Interventi, in ogni caso, deve essere conforme alla L. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 13

Erogazione, variazione, cessazione e sospensione delle prestazioni

Le prestazioni sono erogate nei tempi previsti per gli specifici servizi/interventi in base anche alle indicazioni contenute negli appositi disciplinari, secondo principi di priorità e celerità, nei limiti delle risorse disponibili e dei limiti posti dal D.Lgs 267/2000 relativamente agli artt. 162 ss.

L'inizio dei servizi/interventi è, di norma e compatibilmente con la natura degli stessi, concordato con i destinatari; nel darne comunicazione a questi ultimi si forniscono le informazioni essenziali relative al servizio/intervento, compresa l'eventuale quota di compartecipazione alla spesa. I destinatari possono essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, la comunicazione di inizio di erogazione della prestazione, come condizione preliminare per l'erogazione.

Possono essere previste erogazioni urgenti in caso di situazioni di emergenza, ai sensi della normativa vigente e dal presente Regolamento; tale emergenza deve essere relazionata dal Servizio sociale professionale - sportello del segretariato e della cittadinanza sociale, che provvede agli adempimenti conseguenti tramite apposito servizio economato.

Ogni variazione nell'erogazione dei servizi/interventi è disposta dal Servizio sociale, sulla base della verifica delle effettive condizioni che hanno determinato la programmazione e la progettazione dello stesso, d'intesa con i soggetti gestori dei servizi stessi.

La variazione, eventualmente concordata con il destinatario, è comunicata allo stesso in maniera da esplicitarne le motivazioni e le nuove modalità.

La cessazione o la sospensione dell'erogazione dei servizi/interventi sono disposte dal Servizio sociale del comune di residenza, su richiesta del destinatario, ovvero quando, anche grazie ai controlli effettuati di cui al precedente articolo 13, si verifichi il venir meno delle condizioni e/o

le situazioni che hanno determinato l'erogazione.

Articolo 14

Ricorsi

Le persone che ritengono di non avere ricevuto, completamente o parzialmente, una prestazione loro dovuta, possono presentare ricorso motivato, personalmente e/o attraverso delega a Patronati, Sindacati, Associazioni dei consumatori e di Tutela dei cittadini, ecc., al Sindaco del Comune di residenza, entro 30 giorni dall'accertamento della presunta omissione recandosi presso il Servizio sociale — sportello del segretariato e della cittadinanza sociale.

Il Sindaco interessato dal ricorso, investe della questione il Coordinamento Istituzionale che, sentiti i responsabili del Servizio sociale professionale — sportello del segretariato e della cittadinanza sociale ed eventualmente i referenti del servizio oggetto del ricorso, risponde entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Articolo 15

Controlli

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti la prestazione agevolata, l'Amministrazione Comunale o l'Ambito Territoriale si riserva di effettuare opportuni controlli a campione nella misura di almeno il 10% delle domande presentate:

- avvalendosi delle informazioni in proprio possesso ed effettuando appositi accertamenti tramite gli uffici competenti (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi, Polizia Municipale, ecc.);
- verificando via internet dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni previdenziali, delle Camere di Commercio, degli Uffici del Ministero delle Finanze;
- attivando convenzioni o protocolli operativi con la Guardia di Finanza.

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Amministrazione Comunale o l'Ambito Territoriale procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante e quant'altro previsto dalle disposizioni vigenti.

Articolo 16

Recupero crediti

Ciascuna delle Amministrazioni Comunali facenti parte dell'Ambito territoriale può intraprendere atti esecutivi o conservativi relativi ai beni delle persone morose, tenute al pagamento totale o parziale delle prestazioni sociali agevolate.

Articolo 17

Partecipazione attiva dei destinatari

I disciplinari dei singoli servizi/interventi devono contenere indicazioni per garantire e promuovere la partecipazione attiva dei cittadini-utenti, in forma singole e/o attraverso le loro associazioni di rappresentanza, alla programmazione, progettazione, gestione e verifica di efficienza ed efficacia dei servizi/interventi attivati, così come previsto dal vigente piano di zona con obiettivi e finalità stabiliti nella carta dei servizi.

Articolo 18

Disciplinari e procedure specifiche per l'accesso ai singoli servizi/interventi

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 1, indica, in via generale e programmatica, le modalità per l'accesso ai servizi/interventi previsti dal vigente Piano Sociale di Zona.

Per quanto concerne le specifiche modalità e procedure di accesso ed erogazione dei singoli servizi/interventi, nonché le eventuali quote di contribuzione dovute dagli utenti e le proporzioni delle stesse rispetto al costo complessivo del servizio/intervento, si rimanda ai disciplinari dei singoli servizi/interventi la cui predisposizione compete all'Ufficio di Piano sulla base delle indicazioni fornite dal Coordinamento istituzionale sentite tutte le componenti della concertazione.

Ogni servizio/intervento previsto dal vigente piano sociale di zona rappresenta la risposta ad una domanda complessa, rispetto alla quale l'Ufficio di Piano stabilisce, nel rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente, le modalità, i tempi, le caratteristiche peculiari e ogni altro aspetto, necessari a definirne l'accesso più adeguato alle esigenze dei destinatari per i quali è stato programmato.

Articolo 19

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente.

Articolo 20

Entrata in vigore

il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla deliberazione del Coordinamento Istituzionale di presa d'atto delle avvenute approvazioni dello stesso da parte di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale. Tale deliberazione sarà pubblicata nell'Albo del Comune Capofila.

Articolo 22

Modifiche ed integrazioni

Il presente regolamento potrà subire modifiche ed integrazioni, se necessarie, in seguito alla emanazione di ulteriori norme in materia.